

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne ..... 1
- ★ Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ..... 5
- ★ Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ..... 7

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

94/728/CE, Euratom:

- ★ Decisione del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ..... 9

94/729/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio 14

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2728/94 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando che il bilancio generale delle Comunità europee è esposto a rischi finanziari maggiori in conseguenza delle garanzie a copertura di prestiti concessi a paesi terzi;

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha concluso che, per motivi di gestione prudentiale di bilancio e di disciplina finanziaria, è necessario creare un nuovo ambito finanziario e che a tal fine dovrebbe essere creato un fondo di garanzia a copertura dei rischi legati ai prestiti e alle garanzie su prestiti a paesi terzi o a favore di progetti realizzati in paesi terzi; che l'istituzione di un fondo di garanzia destinato a rimborsare direttamente i creditori della Comunità permette di soddisfare tale finalità;

considerando che le istituzioni hanno convenuto, nell'ambito dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, di iscrivere nel bilancio una riserva per le operazioni di prestito e di garanzia di prestiti a favore e nei paesi terzi;

considerando gli attuali meccanismi che consentono di far fronte a chiamate in garanzia e in particolare il ricorso provvisorio alla tesoreria, consentito dall'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità <sup>(4)</sup>;

considerando che è opportuno costituire il fondo mediante il versamento graduale di risorse; che, successivamente, verranno ad esso accreditati gli interessi frutto degli investimenti delle risorse disponibili del fondo, nonché i rimborsi tardivi ottenuti dai debitori inadempienti per i quali il fondo è intervenuto fornendo garanzie;

considerando che alla luce della prassi seguita dagli istituti finanziari internazionali, un coefficiente del 10 % fra il fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati sembra sufficiente;

considerando che dei versamenti al fondo di garanzia pari al 14 % dell'importo di ogni operazione decisa appaiono adeguati al raggiungimento dell'importo-obiettivo ritenuto sufficiente; che occorre definire le modalità secondo cui effettuare tali versamenti;

considerando che una volta raggiunto l'importo-obiettivo, la percentuale di versamento verrà riesaminata; che se il fondo supera l'importo-obiettivo, le somme in eccedenza saranno accreditate al bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che è opportuno affidare la gestione finanziaria del fondo di garanzia alla Banca europea per gli investimenti (BEI); che la gestione finanziaria del fondo è oggetto di controlli da parte della Corte dei conti,

<sup>(1)</sup> GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 235.

<sup>(3)</sup> GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

secondo procedure che la Corte dei conti, la Commissione e la BEI dovranno convenire;

considerando che i trattati non prevedono per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli dell'articolo 235 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È istituito un fondo di garanzia, in prosieguo denominato «fondo», le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori della Comunità, in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalla stessa.

Le operazioni di prestito e di garanzia di cui al primo comma, in prosieguo denominate «operazioni», sono quelle realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti situati in paesi terzi.

#### Articolo 2

Il fondo è alimentato:

- da versamenti del bilancio generale della Comunità europee conformemente all'articolo 4;
- dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo;
- dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti, quando il fondo sia stato chiamato in garanzia.

#### Articolo 3

L'importo del fondo deve raggiungere un livello adeguato, in prosieguo denominato «importo-obiettivo».

L'importo-obiettivo viene fissato al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in corso della Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati.

Quando l'importo-obiettivo viene superato a fine anno, l'eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale delle Comunità europee.

#### Articolo 4

1. I versamenti sul fondo previsti all'articolo 2, primo trattino sono pari al 14 % dell'importo in capitale delle operazioni sino al raggiungimento importo-obiettivo da parte del fondo.

Il tasso di copertura è riesaminato quando il fondo raggiunge l'importo-obiettivo e comunque entro la fine del 1999.

2. I versamenti sul fondo si effettuano secondo le modalità indicate nell'allegato.

#### Articolo 5

Se, a causa delle richieste di garanzia a seguito di un'inadempienza, le risorse del fondo scendono al di sotto del 75 % dell'importo-obiettivo, il tasso di copertura per le nuove operazioni viene portato al 15 % fino a raggiungere nuovamente l'importo-obiettivo; oppure, qualora l'inadempienza sia precedente al raggiungimento dell'importo-obiettivo, fino alla compensazione integrale della richiesta di garanzia.

Se, a causa delle richieste di garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 50 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che potrebbero rendersi necessarie per ricostituire il fondo.

#### Articolo 6

La Commissione affida la gestione finanziaria del Fondo alla BEI nell'ambito di un mandato a nome della Comunità.

#### Articolo 7

La Commissione presenta, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla situazione del fondo e la sua gestione nel corso dell'esercizio precedente.

#### Articolo 8

Il conto di gestione e il bilancio finanziario del fondo sono annessi al conto di gestione e al bilancio finanziario della Comunità.

#### Articolo 9

La Commissione presenta, entro il 31 dicembre 1998, una relazione globale sul funzionamento del fondo.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 4 si applica alle operazioni decise e impegnate a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. KINKEL

## ALLEGATO

## Modalità dei versamenti di cui all'articolo 2, primo trattino

1. Il fondo viene alimentato in base alle modalità di cui ai punti 2 e 3, a seconda che si tratti:
  - a) di operazioni del tipo assunzione/erogazione di prestiti della Comunità o di garanzie a organismi finanziari, effettuate in una o in più frazioni eccettuate le operazioni di cui alla lettera b) (1);
  - b) di operazioni del tipo assunzione/erogazione di prestiti della Comunità o di garanzie a organismi finanziari a titolo di un meccanismo quadro articolato su vari anni, a carattere microeconomico e strutturale (2).
2. Per quanto riguarda le operazioni di cui al punto 1, lettera a), la Commissione avvia la procedura di versamento al fondo non appena il Consiglio ha formalmente adottato la decisione di base. L'importo da versare al fondo è calcolato in base all'importo globale dell'operazione decisa dal Consiglio.
3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al punto 1, lettera b), i versamenti al fondo avvengono per frazioni annuali calcolate in base agli importi annui indicati nella scheda finanziaria acclusa alla proposta della Commissione, eventualmente adattati in funzione della decisione del Consiglio.

La Commissione avvia la procedura di alimentazione del fondo per il primo anno non appena il Consiglio ha formalmente adottato la decisione di base ovvero all'inizio dell'esercizio successivo se per quello in corso non è prevista nessuna operazione. Per gli esercizi seguenti, la Commissione avvia la procedura di alimentazione all'inizio dell'esercizio.

A decorrere dal secondo anno gli importi da versare al fondo sono corretti dello scarto constatato al 31 dicembre dell'anno precedente tra le stime che sono state alla base del precedente versamento e le realizzazioni dei prestiti sottoscritti durante lo stesso anno. L'eventuale scarto relativo all'ultimo anno dà luogo a un versamento l'anno seguente.

4. Allorché avvia una procedura di versamento la Commissione verifica lo stato di esecuzione delle operazioni oggetto di precedenti versamenti e, ove le scadenze d'impegno previste inizialmente non siano state rispettate, propone di tenerne conto nel calcolo del primo versamento da effettuare all'inizio dell'esercizio successivo a titolo di operazioni già in corso.
5. Per le operazioni decise dal Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 1993, la Commissione avvia le procedure di alimentazione del fondo non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità di cui ai punti precedenti.

---

(1) Esempi di questo tipo di operazioni: i prestiti alla bilancia dei pagamenti di paesi terzi o la garanzia accordata a un consorzio di banche commerciali per finanziare l'acquisto di prodotti alimentari in un paese terzo.

(2) Esempi di questo tipo di operazioni: i prestiti Euratom a paesi terzi e le garanzie accordate alla BEI per i suoi prestiti nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (PVSALA) e nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO).

## REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2729/94 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(4)</sup>,

considerando che è necessario completare le modalità secondo le quali gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alla Comunità;

considerando che la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio <sup>(5)</sup>, ha previsto l'iscrizione nel bilancio generale delle Comunità europee di una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi e di una riserva per gli aiuti d'urgenza;

considerando che, in relazione all'iscrizione delle risorse proprie corrispondenti a queste riserve, è necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio <sup>(6)</sup>,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 10, il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare, escluso un importo corrispondente alla riserva monetaria Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza ed eventualmente dei contributi finanziari PNL, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»;

- 2) all'articolo 10, il quinto comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all'articolo 6 della decisione 88/376/CEE, Euratom, alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, istituite con la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio <sup>(\*)</sup>, viene effettuata il primo giorno feriale del mese successivo a quello dell'iscrizione in bilancio delle spese interessate, in misura corrispondente all'importo di dette spese, qualora l'iscrizione abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario l'iscrizione ha luogo il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'iscrizione in bilancio.

In deroga all'articolo 6 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(\*\*)</sup>, in appresso denominato "regolamento finanziario", tali iscrizioni vengono prese in considerazione a titolo dell'esercizio in questione.

Tuttavia, se la situazione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio è tale che le iscrizioni relative alla riserva monetaria FEAOG ed alla riserva per gli aiuti d'ur-

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 13.

(3) GU n. 329 del 6. 12. 1993, pag. 111.

(4) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 33.

(5) Vedi pagina, 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 3464/93 (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 1).

genza non sono necessarie per garantire l'equilibrio fra le spese e le entrate dell'esercizio, la Commissione rinuncia totalmente o parzialmente a tali iscrizioni;

(\*) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14.

(\*\*) GU n. L 356 del 31. 12. 1977. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 (GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 4).»;

- 3) all'articolo 10, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Sulla base delle cifre per l'aggregato PNLpm e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione al PNL del tasso uniforme utilizzato per l'esercizio precedente e modificato, se del caso, in funzione dell'utilizzazione della riserva monetaria FEAOG, della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia su prestiti e della riserva per gli aiuti d'urgenza, nonché accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati mem-

bri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno ferialo del mese di dicembre dello stesso anno.»;

- 4) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali della Comunità nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti della Comunità.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. KINKEL

## REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2730/94 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) ha avuto luogo in seno ad una commissione di concertazione;

considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, le istituzioni hanno convenuto, nell'ambito della decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (5), e dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 (6), di iscrivere nel bilancio generale delle Comunità europee una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore dei paesi terzi e una riserva per gli aiuti d'urgenza;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento finanziario (7),

(1) GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 12.

(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 115.

(3) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 29.

(4) GU n. C 68 del 22. 4. 1975, pag. 1.

(5) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 356 del 31. 12. 1977. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 (GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 4).

## Articolo 1

Il regolamento finanziario è così modificato:

1) all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. La sottosezione relativa alla "Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e gli altri paesi terzi" comporta le due riserve seguenti, i cui requisiti di iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono stabiliti rispettivamente dalla decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (\*), e dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89:

- a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a paesi terzi;
- b) una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi;

(\*) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14.»;

2) all'articolo 20 è aggiunto il seguente punto:

«6. Le linee di bilancio relative alle entrate e alle spese necessarie per l'utilizzazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi nonché per l'intervento del Fondo di garanzia istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94.»;

3) all'articolo 26 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«11. Gli storni destinati a consentire l'utilizzazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi, e della riserva per gli aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 5, rispettivamente lettere a) e b).»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. KINKEL

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

(94/728/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità <sup>(4)</sup>, ha ampliato e modificato la composizione delle risorse proprie riducendo la base imponibile della risorsa imposta sul valore aggiunto (IVA) al 55 % del prodotto nazionale lordo dell'anno ai prezzi di mercato (PNL), mantenendo nel contempo l'aliquota massima di prelievo all'1,4 %, e istituendo una risorsa propria complementare basata sulla somma dei PNL degli Stati membri;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi l'11 e 12 dicembre 1992 a Edimburgo;

considerando che le Comunità devono disporre di risorse adeguate per finanziare le proprie politiche;

considerando che, in base a dette conclusioni, le Comunità potranno disporre entro il 1999 di un importo massimo di risorse proprie pari all'1,27 % del totale dei PNL degli Stati membri;

considerando che, per osservare questo massimale, l'importo totale delle risorse proprie messe a disposizione della Comunità per il periodo 1995-1999 non può superare per nessun anno una determinata percentuale della somma dei PNL degli Stati membri per l'anno considerato;

considerando che un massimale globale dell'1,335 % del PNL degli Stati membri è fissato per gli stanziamenti di impegno e che occorre garantire un'ordinata evoluzione degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

considerando che questi massimali dovrebbero venir applicati fino a che la presente decisione sarà modificata;

considerando che, per tener conto della capacità contributiva dei vari Stati membri al sistema delle risorse proprie e correggere, per gli Stati membri meno prosperi, gli elementi degressivi del sistema attuale delle risorse proprie — conformemente al protocollo sulla coesione economica e sociale allegato al trattato sull'Unione euro-

<sup>(1)</sup> GU n. C 300 del 6. 11. 1993, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

pea — è opportuno procedere ad una nuova modifica delle regole di finanziamento delle Comunità:

- riducendo il massimale previsto per l'aliquota uniforme da applicare all'imponibile uniforme dell'IVA di ciascuno Stato membro dall'1,4 % all'1,0 % in scatti uguali nel corso del periodo 1995-1999;
- limitando, a partire dal 1995, al 50 % del rispettivo PNL, l'imponibile IVA degli Stati membri il cui PNL pro capite era inferiore, nel 1991, al 90 % della media comunitaria, ossia la Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo, e portando il livello dell'imponibile dal 55 % al 50 % in scatti uguali nel corso del periodo 1995-1999, per gli altri Stati membri;

considerando che il Consiglio europeo ha preso in esame più volte la questione della correzione degli squilibri di bilancio, in particolare nella riunione del 25 e 26 giugno 1984;

considerando che l'11 e il 12 dicembre 1992 il Consiglio europeo ha confermato la formula di calcolo per la correzione degli squilibri di bilancio definita nella decisione 88/376/CEE, Euratom;

considerando che occorre fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche comunitarie;

considerando che la riserva monetaria, di seguito chiamata «riserva monetaria FEAOG», è oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo hanno previsto la costituzione nel bilancio di due riserve, cioè la riserva per il finanziamento di un Fondo di garanzia sui prestiti e quella per aiuti urgenti nei paesi terzi; che queste riserve devono essere oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che la Commissione presenterà, entro la fine del 1999, una relazione sul funzionamento del sistema, includendovi un riesame della correzione degli squilibri di bilancio concessa al Regno Unito; che essa presenterà, sempre entro la fine del 1999, una relazione sui risultati di un'analisi sulle possibilità di costituire nuove risorse proprie nonché sulle modalità di introduzione di un'aliquota uniforme fissa applicabile all'imponibile IVA;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni che permettano di garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 88/376/CEE, Euratom, a quello che deriverà dalla presente decisione;

considerando che il Consiglio europeo ha previsto che la presente decisione prenda effetto dal 1° gennaio 1995,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

#### Articolo 1

Le risorse proprie sono attribuite alle Comunità per garantire il finanziamento del loro bilancio secondo le modalità fissate agli articoli che seguono.

Salve restando altre entrate, il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

#### Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

- a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all'imponibile IVA determinato in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie. Tuttavia l'imponibile da prendere in considerazione, ai fini della presente decisione, è limitato dal 1995 al 50 % del loro PNL per gli Stati membri il cui PNL pro capite era inferiore, nel 1991, al 90 % della media comunitaria; per gli altri Stati l'imponibile da prendere in considerazione è limitato al:
  - 54 % nel 1995,
  - 53 % nel 1996,
  - 52 % nel 1997,
  - 51 % nel 1998,
  - 50 % nel 1999 del loro PNL.

L'aliquota di riduzione del 50 % del PNL per tutti gli Stati membri nel 1999 resta applicabile fino a che la presente decisione non sia stata modificata;
- d) dall'applicazione di un'aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti

gli Stati membri, stabiliti secondo le norme comunitarie previste dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom (1).

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c) corrisponde all'aliquota così calcolata:

a) applicazione dell'

1,32 % nel 1995,

1,24 % nel 1996,

1,16 % nel 1997,

1,08 % nel 1998,

1,00 % nel 1999

alla base imponibile IVA per gli Stati membri. L'aliquota dell'1,00 % prevista per il 1999 resta applicabile fino a che la presente decisione non sia stata modificata;

b) detrazione dell'importo lordo della compensazione di riferimento di cui all'articolo 4, punto 2). L'importo lordo è l'importo della compensazione adottato, poiché il Regno Unito non parteciperà al finanziamento della propria compensazione e la parte della Repubblica federale di Germania è ridotta di un terzo. Esso è calcolato come se l'importo della compensazione di riferimento fosse finanziato dagli Stati membri secondo le rispettive basi imponibili IVA stabilite conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

5. L'aliquota fissata al paragrafo 1, lettera d) è applicabile al PNL di ogni Stato membro.

6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili, fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza, salve restando le disposizioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda la riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi.

7. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il prodotto nazionale lordo dell'anno ai prezzi di mercato.

### Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare l'1,27 % del totale dei PNL degli Stati membri per gli stanziamenti di pagamento.

L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare, per ogni anno del periodo 1995-1999, le percentuali sottoelencate del totale dei PNL degli Stati membri per l'anno in questione:

— 1995: 1,21,

— 1996: 1,22,

— 1997: 1,24,

— 1998: 1,26,

— 1999: 1,27.

2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale delle Comunità nel periodo 1995-1999 devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,335 % del totale dei PNL degli Stati membri nel 1999. Si manterrà una correlazione ordinata tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 per gli anni successivi.

3. I massimali globali di cui ai paragrafi 1 e 2 continueranno ad essere applicati finché la presente decisione non sia stata modificata.

### Articolo 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito. Questa correzione è composta di un importo base e di un adeguamento. L'adeguamento corregge l'importo di base a livello di una compensazione di riferimento.

1) L'importo di base è determinato:

a) calcolando la differenza esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:

— la parte in percentuale del Regno Unito nella somma dei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti all'aliquota uniforme a titolo di esercizi precedenti, e

— la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

(1) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

- b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;
  - c) moltiplicando il risultato per 0,66.
- 2) La compensazione di riferimento è la correzione risultante dall'applicazione del secondo comma, lettere a), b) e c) del presente punto, corretta dall'effetto che risulta, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Essa è determinata:

- a) calcolando la differenza esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:
    - la parte in percentuale del Regno Unito nel totale dei versamenti dell'IVA che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti a titolo di esercizi precedenti, per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA era stata applicata agli imponibili non ridotti, e
    - la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;
  - b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;
  - c) moltiplicando il risultato per 0,66;
  - d) detraendo i versamenti del Regno Unito considerati al punto 1), lettera a), primo trattino, alla lettera a), primo trattino del presente comma;
  - e) detraendo dall'importo ottenuto alla lettera c) l'importo ottenuto alla lettera d).
- 3) L'importo di base è adeguato in modo da corrispondere all'importo della compensazione di riferimento.

#### Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati secondo le modalità seguenti.

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania a due terzi della parte risultante da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione per

ciascuno Stato membro dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venir applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

#### Articolo 6

Le entrate di cui all'articolo 2, sono utilizzate indistintamente per il finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio. Le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per aiuti urgenti nei paesi terzi, iscritte nel bilancio, saranno richieste agli Stati membri solo al momento dell'attivazione delle riserve. Le disposizioni relative al funzionamento di tali riserve saranno, ove necessario, stabilite conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Il primo comma non pregiudica il trattamento che sarà riservato ai contributi di taluni Stati membri a favore dei programmi complementari previsti all'articolo 130 L del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Le eventuali eccedenze risultanti da uno storno da capitali del FEAOG, sezione garanzia, alla riserva monetaria o le eccedenze del Fondo di garanzia relativo alle azioni estere versate come entrate verranno considerate parte integrante delle risorse proprie.

#### Articolo 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all'autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono a disposizione della Com-

missione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).

2. Salvi restando la verifica dei conti ed i controlli di conformità e di regolarità previsti all'articolo 188 C del trattato che istituisce la Comunità europea, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL e fatti salvi i controlli organizzati a norma dell'articolo 209, lettera c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

#### Articolo 9

Il meccanismo di restituzione degressiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA o dai contributi finanziari basati sul PNL instaurato fino al 1985 a profitto della Grecia dall'articolo 127 dell'atto di adesione del 1979 e fino al 1991 a profitto della Spagna e del Portogallo dagli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985 si applica alle risorse proprie provenienti dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della presente decisione. Esso si applica inoltre ai versamenti da parte di questi ultimi due Stati membri risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. In quest'ultimo caso, l'aliquota di restituzione è quella che era applicabile per l'anno a titolo del quale la correzione è concessa.

#### Articolo 10

Entro la fine del 1999 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema, compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, definito dalla presente decisione. Essa presenterà inoltre, sempre entro il 1999, una relazione sui risultati di uno studio relativo alla possibilità di istituire una nuova risorsa propria, nonché sulle modalità di introduzione di un'aliquota uniforme fissa applicabile all'imponibile IVA.

#### Articolo 11

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1° gennaio 1995.

2. a) Salva restando la lettera b), la decisione 88/376/CEE, Euratom è abrogata il 1° gennaio 1995. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità <sup>(1)</sup>, alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità <sup>(2)</sup>, o alla decisione 88/376/CEE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.
- b) L'articolo 3 della decisione 85/257/CEE, Euratom rimane applicabile al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile IVA determinato in modo uniforme senza riduzione per quanto riguarda l'esercizio 1987 e gli esercizi precedenti.

Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom rimangono applicabili ai calcoli e adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 55 % del PNL di ogni Stato membro e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per quanto riguarda gli esercizi dal 1988 al 1994. Quando deve essere applicato l'articolo 2, paragrafo 7 della suddetta decisione, i versamenti IVA nei calcoli di cui al presente paragrafo per ciascuno Stato membro interessato nonché il pagamento degli adeguamenti delle correzioni concernenti gli esercizi precedenti sono sostituiti da contributi finanziari.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. KINKEL

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione 88/376/CEE, Euratom.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

concernente la disciplina di bilancio

(94/729/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 209 e 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, ha convenuto di confermare, rafforzandola, la disciplina di bilancio istituita con la decisione 88/377/CEE <sup>(4)</sup> ed ha confermato che a tutte le spese della Comunità si devono applicare i principi di buona gestione delle finanze pubbliche e della disciplina di bilancio;

considerando che è importante applicare la disciplina di bilancio in tutte le politiche per garantire un rapporto equilibrato tra impegni, pagamenti e risorse proprie disponibili;

considerando che un nuovo accordo interistituzionale comprendente prospettive finanziarie per il periodo 1993-1999 è stato concluso il 29 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione per attuare la disciplina di bilancio e migliorare l'annuale procedura di bilancio;

considerando che, in base alle conclusioni del Consiglio europeo, le istituzioni hanno inoltre convenuto di mantenere immutate le basi di riferimento ed il tasso di incremento della linea direttrice agricola e di estenderne la copertura a tutte le spese della politica agraria comune riformata, nonché alle spese relative al Fondo di garanzia della pesca ed agli aiuti ai redditi;

considerando che i meccanismi di deprezzamento delle giacenze costituite nel corso dell'esercizio di bilancio devono essere conservati;

considerando che le proposte annuali di prezzi agricoli come pure tutte le altre proposte di misure che implicano spese a titolo del FEAOG, sezione garanzia, devono rispettare il limite fissato dalla linea direttrice agricola;

considerando che le spese risultanti dall'esecuzione di provvedimenti agroambientali, del regime comunitario di aiuti alle misure forestali e del regime di aiuti al pre-pensionamento in agricoltura hanno un carattere pluriennale e sono pertanto seguite con particolare attenzione;

considerando che in caso di rischio di superamento degli stanziamenti a livello del capitolo è necessario adottare misure correttive per ovviare alla situazione laddove tale azione possa essere efficace; che tali misure non si ripercuotono sempre necessariamente sul bilancio dell'esercizio in corso e che pertanto può risultare necessario adottare provvedimenti di rafforzamento degli stanziamenti;

considerando che una riserva monetaria deve essere iscritta nel bilancio sotto forma di stanziamenti accantonati per poter far fronte alle conseguenze finanziarie delle variazioni del tasso di mercato dollaro/ecu, ma anche alle conseguenze connesse con il riallineamento comunitario nel sistema monetario europeo;

considerando che la progressiva attuazione della riforma della politica agraria comune può implicare una minore sensibilità della spesa alle variazioni della parità dollaro/ecu; che, di conseguenza, la riserva monetaria può essere ridotta da 1 miliardo di ecu a 500 milioni di ecu a partire dal 1995;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ridurre o di sospendere temporaneamente gli anticipi mensili, quando le informazioni comunicate dagli Stati membri non consentono alla Commissione di constatare che la regolamentazione comunitaria applicabile è stata rispettata o quando esse rivelano un'utilizzazione manifestamente impropria dei fondi comunitari;

considerando che le istituzioni hanno convenuto che una riserva relativa alle operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti a favore e nei paesi terzi deve essere iscritta in bilancio sotto forma di stanziamenti accantonati, onde permettere l'alimentazione del Fondo di garanzia istituito

(1) GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 8.

(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 100.

(3) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 20.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.

con il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne <sup>(1)</sup>, e, all'occorrenza, di far fronte alle chiamate in garanzia che eccedono l'importo disponibile del Fondo;

considerando che le istituzioni hanno convenuto che nel bilancio deve essere iscritta una riserva sotto forma di stanziamenti accantonati per consentire di rispondere rapidamente, in seguito ad avvenimenti imprevedibili, a bisogni specifici di aiuto urgente nei paesi terzi, dando la precedenza ad azioni a carattere umanitario;

considerando che le istituzioni hanno convenuto che è opportuno prevedere che la riserva monetaria, la riserva per garanzie sui prestiti e la riserva per aiuti d'urgenza funzionino allo stesso modo per la richiesta di fondi e la loro mobilitazione; che le modalità di utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono quelle definite nell'accordo interistituzionale;

considerando che, a fini di chiarezza, sembra opportuno abrogare la decisione 88/377/CEE, e sostituirla con la presente decisione,

DECIDE:

#### Articolo 1

La disciplina di bilancio si applica a tutte le spese. Essa è attuata, a seconda dei costi, mediante il regolamento finanziario, la presente decisione e l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993.

#### I. SPESE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

##### Articolo 2

La linea direttrice agricola, che costituisce per ogni esercizio di bilancio il massimale delle spese agricole come definite all'articolo 3, deve essere rispettata ogni anno. Per ogni esercizio di bilancio, la Commissione procede ad una prima valutazione della linea direttrice agricola al momento della presentazione delle proposte annuali dei prezzi e alla sua fissazione definitiva al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio.

##### Articolo 3

1. La base di riferimento per il calcolo della linea direttrice agricola è pari a 27 500 milioni di ecu e corrisponde agli stanziamenti iscritti nel 1988 per i titoli 1 e 2 della sezione III parte B del bilancio, previa deduzione delle somme relative, per il medesimo esercizio, al ricavato della vendita dello zucchero ACP, alle restituzioni connesse all'aiuto alimentare e ai versamenti effettuati dai produttori per i contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero.

2. Per un anno determinato, la linea direttrice agricola è uguale alla base di riferimento di cui al paragrafo 1, maggiorata:

- del 74 % del tasso d'incremento del PNL tra il 1988 (anno di base) e l'anno di cui trattasi;
- del deflatore del PNL stimato dalla Commissione per il medesimo periodo;
- delle previsioni, per l'esercizio considerato, delle spese connesse alla vendita dello zucchero ACP, delle restituzioni legate all'aiuto alimentare, dei versamenti effettuati dai produttori a titolo dei contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e altre eventuali entrate provenienti in futuro dal settore agricolo.

3. La base statistica per quanto concerne il PNL è definita nella direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 4

1. La linea direttrice agricola copre le spese da imputare ai titoli da 1 a 5 della sezione III, sottosezione B1 del bilancio, conformemente alla nomenclatura adottata per il bilancio 1993.

2. Ogni anno, il bilancio comprende gli stanziamenti necessari a finanziare la totalità dei costi legati al deprezzamento delle giacenze costituite nel corso dell'esercizio di bilancio.

#### Articolo 5

1. Le proposte di prezzi agricoli della Commissione, come pure qualsiasi altra misura che comporti le spese di cui all'articolo 4, rispettano il limite fissato dalla linea direttrice agricola.

2. Ogni membro del Consiglio può chiedere alla Commissione di valutare le conseguenze finanziarie di qualsiasi eventuale modifica di una proposta di cui al paragrafo 1 nel corso delle discussioni nel Consiglio. La Commissione fornisce tali valutazioni il più rapidamente possibile e comunque entro un termine di due settimane. Il Consiglio deve allora differire la propria decisione fino a che gli siano comunicate tali incidenze. Il Parlamento europeo è informato delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

3. Se la Commissione ritiene che i risultati delle discussioni del Consiglio su tali proposte rischino di superare i costi indicati nelle proposte iniziali, la decisione finale è presa in una sessione speciale del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

### Articolo 6

1. Per garantire il rispetto della linea direttrice agricola la Commissione istituisce un sistema di preallarme e di controllo mensile delle spese di cui all'articolo 4, capitolo per capitolo di bilancio.

2. Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario la Commissione traccia profili di spesa mensili per ogni capitolo di bilancio, basandosi, ove opportuno, sulla media delle spese mensili nel corso dei tre anni precedenti.

3. L'esecuzione delle spese risultanti dall'applicazione dei provvedimenti agroambientali, del regime comunitario di aiuti per le misure forestali e del regime di aiuto comunitario per il prepensionamento nell'agricoltura è oggetto, tenuto conto del loro carattere pluriennale, di un controllo particolare.

4. Lo stato delle spese comunicato mensilmente dagli Stati membri conformemente all'articolo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione <sup>(1)</sup> è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio a titolo informativo.

La Commissione presenta quindi al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile sull'evoluzione delle spese effettuate rispetto ai profili.

5. Se, per un determinato capitolo, il ritmo di evoluzione delle spese effettive rischia di superare o supera il profilo previsto, la Commissione analizza i divari per determinarne le cause e valutarne le incidenze di bilancio prevedibili.

6. Se la fuoriuscita dal profilo non è tale da comportare un superamento degli stanziamenti del capitolo, non è necessario prevedere misure correttive. La Commissione giustifica di fronte alle autorità di bilancio le ragioni che la inducono a non attendersi un superamento degli stanziamenti.

7. Qualora dall'esame emerga un rischio di superamento degli stanziamenti a livello del capitolo alla fine dell'esercizio, la Commissione agisce a livello del capitolo considerato per ovviare alla situazione, facendo uso dei poteri di gestione di cui dispone, compresi quelli che le competono in virtù dei meccanismi di stabilizzazione, a condizione che tale azione possa essere efficace. Se tali misure si rivelano insufficienti, la Commissione presenta al Consiglio adeguate proposte d'iniziativa per controllare la spesa; queste possono comprendere proposte di potenziamento delle misure di stabilizzazione nel settore considerato. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel

termine di sei settimane e il Consiglio decide entro due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione per ridurre le spese ad un livello compatibile con la dotazione prevista per il capitolo di bilancio in causa, possibilmente entro la fine dell'esercizio di cui trattasi.

8. La Commissione valuta l'impatto delle misure proposte sia riguardo ai risparmi che possono derivarne, sia riguardo al termine entro il quale esse produrranno i primi effetti economici e di bilancio. La valutazione è comunicata all'autorità di bilancio.

9. Se risulta impossibile rimediare alla situazione nel corso dell'esercizio di bilancio, la Commissione propone all'autorità di bilancio uno storno. Essa informa l'autorità di bilancio sull'andamento dei mercati e degli stanziamenti del capitolo in causa, alla luce, tra l'altro, dei provvedimenti correttivi adottati, le cui prevedibili conseguenze finanziarie sono imputate al bilancio dell'esercizio successivo. Se detti provvedimenti si rivelano insufficienti la Commissione presenta al Consiglio proposte intese a rafforzarne l'azione.

### Articolo 7

Il tasso di cambio dollaro/ecu utilizzato ai fini delle stime annuali di bilancio per le spese di cui all'articolo 4, in relazione ad un anno determinato, è il tasso medio del mercato nel corso dei primi tre mesi dell'anno precedente.

### Articolo 8

Saranno iscritti in una riserva del bilancio generale delle Comunità europee 1 000 milioni di ecu come stanziamento accantonato destinato a coprire:

- gli sviluppi determinati da variazioni del tasso di cambio rilevato sul mercato tra il dollaro e l'ecu rispetto al tasso utilizzato nel bilancio di cui all'articolo 10 della presente decisione, e
- eventualmente, i costi risultanti dai riallineamenti monetari nel sistema monetario europeo di cui all'articolo 11.

A partire dal 1995, l'importo della riserva è ridotto a 500 milioni di ecu. Questi stanziamenti non sono inclusi nella linea direttrice agricola.

### Articolo 9

Ogni anno, entro la fine del mese di ottobre, la Commissione invia all'autorità di bilancio una relazione in merito all'impatto, sulle spese di cui all'articolo 4:

- delle variazioni del tasso medio di mercato dollaro/ecu per il periodo compreso tra il 1° agosto dell'anno

<sup>(1)</sup> GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/90 (GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 85).

precedente e il 31 luglio dell'anno in corso rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, come definita all'articolo 7;

- dei riallineamenti monetari nel Sistema monetario europeo di cui all'articolo 11.

#### Articolo 10

1. I risparmi o i costi aggiuntivi risultanti da variazioni della parità dollaro/ecu sono trattati in maniera simmetrica. In caso di rialzo del dollaro nei confronti dell'ecu rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione garanzia devono essere trasferiti nella riserva monetaria fino a concorrenza di 1 000 milioni di ecu e di 500 milioni di ecu a partire dal 1995. Quando costi di bilancio aggiuntivi sono provocati da una caduta del dollaro nei confronti dell'ecu rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, si ricorre alla riserva monetaria e si procede a storni dalla riserva alle linee del FEOG, sezione garanzia, interessate dalla caduta del dollaro. Gli storni sono proposti, eventualmente, assieme alla relazione di cui all'articolo 9.

2. È istituita una franchigia di 400 milioni di ecu. Se i risparmi o i costi aggiuntivi risultanti dalle variazioni di cui al paragrafo 1 non raggiungono tale importo, non viene effettuato alcuno storno alla riserva monetaria o a partire da questa. I risparmi o i costi aggiuntivi eccedenti la franchigia vengono versati nella riserva monetaria o prelevati sulla stessa. La franchigia è portata a 200 milioni di ecu a partire dal 1995.

#### Articolo 11

1. Se nel corso dell'esecuzione del bilancio emerge che la linea direttrice agricola non consente di assorbire il costo di bilancio direttamente indotto dai riallineamenti monetari nel sistema monetario europeo, verificatisi dopo il 1° settembre 1992, la riserva monetaria viene mobilitata per quanto necessario e vengono proposti storni adeguati salva restando, tuttavia, la piena applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

2. Se, per le medesime ragioni di cui al paragrafo 1, gli stanziamenti disponibili nella riserva monetaria risultano insufficienti, compromettendo di conseguenza il finanziamento della politica agricola comune, il Consiglio, fondandosi su una base giuridica adeguata, adotta le disposizioni appropriate per alimentare il FEOG, sezione garanzia. Qualsiasi decisione, che ha per effetto di aumentare effettivamente per un anno determinato le dotazioni del FEOG, sezione garanzia, superando o aumentando la linea direttrice agricola, è adottata all'unanimità.

3. Il presente articolo si applica fino all'esercizio finanziario 1997 incluso.

#### Articolo 12

1. Vengono effettuati prelievi dalla riserva solo quando i costi aggiuntivi non possono essere finanziati all'interno degli stanziamenti di bilancio destinati a coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 per l'esercizio considerato.

2. Le risorse proprie necessarie sono chieste conformemente alla decisione 88/376/CEE, Euratom<sup>(1)</sup> e alle disposizioni adottate in applicazione di questa, in modo da finanziare le spese corrispondenti.

3. I risparmi realizzati nella sezione garanzia del FEOG stornati alla riserva monetaria conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 e ancora iscritti nella riserva monetaria al momento della chiusura dell'esercizio sono soppressi e contabilizzati nelle entrate del bilancio dell'esercizio successivo, mediante lettera rettificativa del progetto preliminare di bilancio dell'anno successivo.

#### Articolo 13

1. Il pagamento degli anticipi mensili concernenti il FEOG, sezione garanzia, da parte della Commissione viene eseguito in base alle informazioni fornite dagli Stati membri per ogni capitolo di spesa.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono alla Commissione di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie applicabili, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema.

In caso di risposta giudicata insoddisfacente o che rivela un'inosservanza manifesta della regolamentazione e un uso manifestamente improprio dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri.

L'esecuzione delle riduzioni o sospensioni lascia impregiudicate le decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti.

3. La Commissione avverte lo Stato membro interessato prima di prendere la sua decisione.

Lo Stato membro rende noto il suo punto di vista entro un termine di dieci giorni.

La decisione debitamente motivata della Commissione, presa previa consultazione del comitato del FEOG, rispetta il principio di proporzionalità.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

## II. RISERVE CONNESSE CON AZIONI ESTERNE

### 1. Riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti

#### Articolo 14

Ogni anno una riserva destinata a far fronte:

- a) ai bisogni di alimentazione del Fondo di garanzia, istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94, e
- b) eventualmente, alle chiamate in garanzia eccedenti l'importo disponibile del Fondo, onde consentirne l'imputazione in bilancio,

è iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee a titolo di stanziamento accantonato.

L'importo di tale riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie contenute nell'accordo interistituzionale.

### 2. Riserva per aiuti urgenti

#### Articolo 15

Una riserva per aiuti urgenti a paesi terzi è iscritta ogni anno nel bilancio generale delle Comunità a titolo di stanziamento accantonato. Tale riserva deve consentire di rispondere rapidamente, in seguito ad eventi imprevedibili, a necessità di aiuto urgente nei paesi terzi, dando la precedenza alle iniziative di carattere umanitario.

L'importo di tale riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie contenute nell'accordo interistituzionale.

Le modalità di utilizzazione della riserva sono quelle definite nell'accordo interistituzionale.

### 3. Disposizioni comuni

#### Articolo 16

Le riserve sono utilizzate mediante storno verso le linee di bilancio considerate, conformemente al regolamento finanziario.

#### Articolo 17

Le risorse proprie necessarie al finanziamento delle riserve vengono chieste agli Stati membri solo se vengono attivate le riserve conformemente all'articolo 16.

Le risorse proprie necessarie sono messe a disposizione alle condizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 <sup>(1)</sup>.

## III. ALTRE DISPOSIZIONI

#### Articolo 18

L'attuazione finanziaria delle decisioni del Consiglio o delle decisioni del Parlamento e del Consiglio che superano gli stanziamenti di bilancio disponibili nel bilancio generale o gli importi previsti nelle prospettive finanziarie può aver luogo solo previa opportuna modifica del bilancio e, eventualmente, previo opportuno riesame delle prospettive finanziarie, secondo le rispettive procedure previste.

## IV. DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 19

La decisione 88/377/CEE è abrogata.

#### Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. KINKEL

<sup>(1)</sup> GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).